

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il Sottoscritto GIANFRANCO PELLEGRINO

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

ASS. FORUM AMICI DEL TERRITORIO E.T.S - c.f. 93143510753

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato

(Barrare la casella di interesse)

ID: 11165 Progetto di un impianto agrivoltaico denominato "CORIGLIANO 43.8", di potenza pari a 54,40 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Corigliano D'Otranto, Cutrofiano, Sogliano Cavour, Secli, Aradeo, Galatone e Galatina (LE).

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)
 Altro *(specificare)* _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 Rumore, vibrazioni, radiazioni
 Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)

- Salute pubblica
- Beni culturali e paesaggio
- Monitoraggio ambientale
- Altro (*specificare*) _____

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

PREMESSO CHE

- la Società ARNG SOLAR XI S.R.L. con sede legale in Corso Europa 13, Milano (MI) 20122 ha presentato in data 12/02/2024 al Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale del progetto di un impianto "Agrivoltaico" per la produzione di energia elettrica da fonte solare nel Comune di CORIGLIANO D'OTRANTO (LE) e opere di connessione che si estendono nel territorio comunale di CUTROFIANO, SOGLIANO CAVOUR, ARADEO, SECLÌ, GALATONE, GALATINA (LE), denominato "CORIGLIANO 43.8" di potenza nominale pari a 54.404,00 kWp, pubblicata sul sito del Ministero in data 11/03/2024.

La scrivente Associazione osserva quanto segue:

1. (Considerazioni di Carattere Generale)

Sebbene "l'Agrivoltaico" in un mondo ideale potrebbe essere un buon compromesso tra coltivazione agricola e produzione elettrica, di fatto nella realtà si traduce in una mera attività speculativa, un ritorno ai vecchi meccanismi che abbiamo già visto a partire dal 2008 con gli incentivi Statali per innumerevoli impianti fotovoltaici a terra. Una storia che si ripete, si parte creando una società srl fittizia per il dato progetto, con 2.000 o al massimo 10.000 € di capitale sociale, una scatola vuota, che viene riempita, con l'istanza di autorizzazione all'installazione e all'avvio dell'impianto, per poi chissà, transitare verso altre società energetiche nazionali o estere, per realizzare subito un profitto, oppure (ma raramente), investire importanti capitali per installare e gestire l'impianto, al fine di percepire gli incentivi Statali, con una copiosa remunerazione annua frutto della vendita dell'energia, considerando ormai i bassi costi dei pannelli solari. Si è arrivati ed è stata superata la "grid parity", la differenza tra costi d'installazione e gestione e la redditività che genera guadagni, ottenuti specialmente sulle grandi superfici di impianti a terra. L'attività agricola? Questa passa sempre in secondo piano, le coltivazioni proposte sono le più disparate e fantasiose (non manca mai l'apicoltura) e le stime sulla redditività delle produzioni agricole sono sempre sorprendenti, con prezzi di vendita del prodotto vicini a quelli al dettaglio. Così centinaia di istanze cadono a pioggia sui nostri territori, soprattutto su terreni che hanno già una produzione agricola pluriennale di tutto rispetto. Con questa rincorsa esasperata alla pseudo-autosufficienza energetica, le semplificazioni procedurali a discapito dell'ambiente e del paesaggio, si arriverà nel prossimo futuro, a vedere il nostro Salento ma non solo, come una landa desolata piena di specchi, in una sorta di neo colonialismo energetico moderno.

2. (Ubicazione)

I 13 impianti in esame, ricadono completamente nel territorio del comune di Corigliano d'Otranto, ad ovest confinano con il comune di Cutrofiano e hanno una estensione di circa 71,50 ettari. I terreni Interessati dal progetto cumulativo sono ad oggi a servizio della Masseria "Appidè" per attività agro-turistiche. Inoltre, gli impianti vengono attraversati dalla Strada Provinciale 363 Cutrofiano – Maglie e dalla conduttura delle acque reflue del depuratore collettivo in località "San Sidero" nel comune di Maglie. (Figura 1)



Figura 1 – Ubicazione degli impianti

3. (Definizione di Agrivoltaico - Contraddizioni)

L' "Agrivoltaico" è un modello di utilizzo di aree agricole, che prevede prioritariamente la produzione alimentare e secondariamente la produzione di elettricità da fonte solare da destinarsi in primis alle esigenze energetiche dell'azienda agricola.

Con l'art. 31, c. 5, della Legge n° 108 del 2021 è stato introdotto alla Legge n° 27 del 24.03.2012, come modificata e integrata con D.L. n° 17 del 1° marzo 2022, il termine agrivoltaico, il quale seppur finalizzato all'ottenimento di incentivi statali, di fatto ha sancito una nuova tipologia di impianto che non deve compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale delle aziende agricole interessate e che costituisce integrazione organica e sostenibile dell'attività principale agricola con quella di produzione di energia elettrica da fotovoltaico.

Inoltre, il Ministero della Transizione Ecologica, in data 27/06/2022, ha pubblicato sul proprio sito web le "Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici", definendo quali sono gli aspetti e i requisiti che i sistemi agrivoltaici devono rispettare al fine di rispondere alla finalità generale per cui sono realizzati. Un impianto agrivoltaico, quindi, **dovrebbe garantire sia buoni rendimenti di produzioni agricole che buoni rendimenti energetici, in modo tale da ottimizzare e ottenere**

un risultato migliore delle due attività separate; esso dovrà essere un sistema integrato in cui convivono agricoltura e fotovoltaico, che consenta un doppio uso del suolo richiedendo una sinergia tra i due sistemi di produzione; quindi non un impianto fotovoltaico costruito su un terreno agricolo, ma un progetto integrato e innovativo realizzato e gestito tramite un sodalizio paritetico tra operatività nell'ambito elettrico e operatività nell'ambito agricolo. Un impianto "agrivoltaico" è caratterizzato dalla presenza di pannelli sufficientemente sollevati da terra per far crescere le piante al di sotto degli stessi, che siano orientabili per poter fornire la quantità di radiazione necessaria alla coltura, che rendano possibile il passaggio dei mezzi meccanici sia tra le file dei pannelli che sotto i pannelli stessi; deve assicurare inoltre una percentuale di area oggetto d'intervento in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di "continuità" dell'attività se confrontata con quella precedente all'installazione. Quindi un impianto "agrivoltaico" deve essere visto come un impianto fotovoltaico che adotti soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale sul sito di installazione. Dall'analisi della documentazione fornita, stante l'assenza dei requisiti fondamentali requisiti, **la scrivente Associazione ritiene che l'impianto di progetto non prevede una interconnessione tra la parte "colturale" e quella "fotovoltaica", e che non possiede tutte le caratteristiche che lo possano definire agrivoltaico.**

A supporto di tale tesi, si rileva che la Società proponente ARNG SOLAR XI SRL, con Sede legale a MILANO (MI) CORSO EUROPA 13 CAP 20122, annovera nell'oggetto sociale tra le seguenti attività: *"LA SOCIETA' HA PER OGGETTO LO SVILUPPO, LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA RELATIVA MANUTENZIONE E GESTIONE IN ESERCIZIO DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI, EOLICI E DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI IN GENERE NONCHE' L'ATTIVITA' DI AUTOTRASPORTO SIA PER CONTO PROPRIO SIA PER CONTO TERZI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE COMPIERE IN FORMA DIRETTA O INDIRETTA, IN VIA NON PREVALENTE E SEMPRE CHE TALI ATTIVITA' SIANO FUNZIONALMENTE CONNESSE AL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE, QUALSIASI OPERAZIONE MOBILIARE, IMMOBILIARE, COMMERCIALE E/O FINANZIARIA E POTRA' ALTRESI', NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE SEMPRE IN VIA NON PREVALENTE ED ESCLUSA IN OGNI CASO L'ATTIVITA' DI COLLOCAMENTO, ASSUMERE INTERESSENZE, QUOTE E/O PARTECIPAZIONI ANCHE AZIONARIE IN ALTRE IMPRESE, SOCIETA' ED ENTI E/O ORGANISMI DI QUALSIASI NATURA, ITALIANI E/O STRANIERI, COSTITUITI E/O COSTITUENDI CON OGGETTO UGUALE, AFFINE O COMPLEMENTARE AL PROPRIO; POTRA' INOLTRE, SEMPRE IN DETTO AMBITO, PARTECIPARE A CONSORZI, SOCIETA' CONSORTILI, ASSOCIAZIONI, RAGGRUPPAMENTI O ALTRE AGGREGAZIONI DI IMPRESE, STIPULARE JOINT VENTURES CON PARTNERS ITALIANI E/O STRANIERI SIA PUBBLICI CHE PRIVATI. LA SOCIETA' POTRA' INOLTRE AVVALERSI DI TUTTE LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE E FINANZIARIE PREVISTE DALLE NORME STATALI, REGIONALI E COMUNITARIE IN MATERIA E POTRA' FARE QUANTO ALTRO ANCHE SE QUI NON ESPRESSAMENTE INDICATO MA OPPORTUNO E/O RICHiesto AL FINE DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO SOCIALE. SONO IN OGNI CASO ESCLUSE LE ATTIVITA' RISERVATE DALLA LEGISLAZIONE VIGENTE, TRA CUI, IN PARTICOLARE E IN VIA ESEMPLIFICATIVA, LE OPERAZIONI PREVISTE DAL D.LGS. N.58/98 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI IN MATERIA, NONCHE' QUELLE DI CUI AL D.LGS. 385/93 E SUCCESSIVE MODIFICHE NONCHE' ALLA DELIBERAZIONE DI ATTUAZIONE DEL C.I.C.R. DEL 3 MARZO 1994..".*

Per quanto esposto, si può desumere che nessuna delle attività in elenco è lontanamente riconducibile ad attività agricole e pastorali, e per tali ragioni la società proponente non ha il requisito fondamentale, per richiedere l'autorizzazione e che possa garantire la conduzione di un impianto "agrovoltaico" e quest'ultimo perde di fatto questa qualifica.

Pare evidente altresì, che la produzione di ortaggi, frumento, cereali e molte altre colture attualmente prodotte non potrà più essere esercitata a causa delle fitte file di pannelli

fotovoltaici, che non consentono manovre e sterzate, rendendo così molto difficile il transito sul terreno di grosse macchine agricole, per la coltivazione e la raccolta del prodotto.

Inoltre, il REQUISITO B delle “Linee Guida in Materia di Impianti Agrivoltaici”, ribadisce ancora una volta, che Il sistema agrivoltaico deve essere esercitato, nel corso della vita tecnica dell’impianto, in maniera da garantire la produzione sinergica di energia elettrica e prodotti agricoli, quindi è del tutto evidente che la proposta progettuale è puramente speculativa e non può essere assimilata a un Sistema Agrovoltaico, così come pensato dal legislatore.

4. (Contrasto con IL P.U.G. del comune di Corigliano d’Otranto)

Secondo le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaico” pubblicate dal MI.TE. in data 27/06/2022 al paragrafo - 2.3 REQUISITO A: l’impianto rientra nella definizione di “agrivoltaico”- si specifica:

*“Un parametro fondamentale ai fini della qualifica di un sistema agrivoltaico, richiamato anche dal decreto-legge 77/2021, è la continuità dell’attività agricola, atteso che la norma circoscrive le installazioni ai **terreni a vocazione agricola**. Tale condizione si verifica laddove l’area oggetto di intervento è adibita, per tutta la vita tecnica dell’impianto agrivoltaico, alle coltivazioni agricole, alla floricoltura o al pascolo di bestiame, in una percentuale che la renda significativa rispetto al concetto di “continuità” dell’attività se confrontata con quella precedente l’installazione (caratteristica richiesta anche dal DL 77/2021)”.*

Dunque, uno dei requisiti fondamentali per l’agrivoltaico è l’installazione degli impianti su terreni a vocazione agricola, per una continuità produttiva degli stessi.

Nel caso di specie, la maggior parte dei terreni che interessano gli impianti in progetto hanno destinazione d’uso diverse da agricola, nello specifico sono destinati ad attività “TURISTICO-RICETTIVE” come previsto dalla convenzione attuativa ex D.P.R. 447/98 e n. 440/2000 del 24.7.2006 registrata a Maglie il 28.7.2006 al n. 342 e dal vigente P.U.G. del comune di Corigliano d’Otranto, approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. 1 del 03/03/2020 e pubblicato sul B.U.R.P. regione Puglia n. 77 del 28/05/2020.

5. (Contrasto con Il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) Della Puglia)




Figura 2 – Interferenza con il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale della Puglia

Gli impianti FER in esame, interferiscono in maniera sostanziale con le norme di tutela del PPTR della Puglia approvato con DGR n. 176/2015 e ss.mm.ii.. Il sito interessato è di notevole pregio paesaggistico ed è costellato da emergenze culturali di una certa importanza, come la stessa Masserie Appidè, Bafari, Lame, Astore, Pagliera e altre. **Gli impianti in esame, si trovano nelle immediate vicinanze del complesso di canali “Piscopio”, considerati acqua pubblica e **sono nella quasi totalità all’interno dell’Ulteriore Contesto Paesaggistico del PPTR della Puglia quale Cono Visuale.****

Considerata la differenza di quota tra il centro del cono visuale e l’area dell’impianto, di circa 15 m, la soluzione del doppio filare di ulivi proposta sul perimetro degli impianti, non è di alcuna utilità per mitigare e nascondere alla vista le grandi, frastagliate e disperse estensioni di pannelli.

D’altra parte, la scelta di tutelare proprio questo panorama, è legata all’unicità del paesaggio della piana di “Padulano”, storicamente adibita dapprima a pascolo e quindi a seminativo: la mancanza di alberature, muri di recinzione ed altri ostacoli visivi, costituisce l’essenza di un paesaggio che rischia di essere definitivamente cancellato dai pannelli e dagli inutili tentativi di nasconderli mediante alberature.

Nelle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.T.R. della Puglia in comma 4 l’art. 85 definisce:

“4) Coni visuali (art 143, comma 1, lett. e, del Codice)

Consistono in aree di salvaguardia visiva di elementi antropici e naturali puntuali o areali di primaria importanza per la conservazione e la formazione dell’immagine identitaria e storicizzata di paesaggi pugliesi, anche in termini di notorietà internazionale e di attrattività turistica, come individuati nelle tavole della sezione 6.3.2. Ai fini dell’applicazione delle misure di salvaguardia inerenti la realizzazione e l’ampliamento di impianti per la produzione di energia, di cui alla seconda parte dell’elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e

localizzazione di impianti di energia rinnovabile, sono considerate le tre fasce "A", "B" e "C" di intervisibilità così come individuate nella cartografia allegata all'elaborato 4.4.1."

Le norme di salvaguardia di cui al comma 2 dell'Art. 88 Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le componenti dei valori percettivi", prescrivono:

"2. In sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 91, ai fini della salvaguardia e della corretta utilizzazione dei siti di cui al presente articolo, si considerano non ammissibili tutti i piani, progetti e interventi in contrasto con gli obiettivi di qualità e le normative d'uso di cui all'art. 37 e in particolare, fatta eccezione per quelli di cui al comma 3, quelli che comportano:

a1) *modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere l'integrità dei peculiari valori paesaggistici, nella loro articolazione in strutture idrogeomorfologiche, naturalistiche, antropiche e storico-culturali, delle aree comprese nei coni visuali;*

a2) *modificazione dello stato dei luoghi che possa compromettere, con interventi di grandi dimensioni, i molteplici punti di vista e belvedere e/o occludere le visuali sull'incomparabile panorama che da essi si fruisce;*

a3);

a4) realizzazione e ampliamento di impianti per la produzione di energia, fatta eccezione per quanto previsto alla parte seconda dell'elaborato del PPTR 4.4.1 - Linee guida sulla progettazione e localizzazione di impianti di energia rinnovabile; ← (comunque impianti non a terra)

a5)".

Atteso altresì che l'art. 145 del Codice del paesaggio al comma 3 dispone: "Le previsioni dei piani paesaggistici di cui agli articoli 143 e 156 non sono derogabili da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di sviluppo economico, sono cogenti per gli strumenti urbanistici dei comuni, delle città metropolitane e delle province, sono immediatamente prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti urbanistici, stabiliscono norme di salvaguardia applicabili in attesa dell'adeguamento degli strumenti urbanistici e **sono altresì vincolanti per gli interventi settoriali**. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni dei piani paesaggistici sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette."

6. (Contrasto con D.M. Dello Sviluppo Economico Del 10-09-2010)

"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili."

A seguito del D.M. dello Sviluppo Economico del 10-09-2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.", la Regione Puglia ha emanato il Regolamento Regionale Attuativo n. 24 del 30-12-2010 e ha individuato le Aree non Idonee per l'insediamento degli impianti F.E.R..

Per i Coni Visuali si legge: **"Problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni - incompatibilità con gli obiettivi di protezione.**

Fotovoltaico: La presenza di grandi superfici a pannelli fotovoltaici che s'inseriscono in maniera rilevante in visuali di particolare rilevanza identitaria o storico-culturale può produrre una alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti." (Figure 3 e 4)



Figura 3 – Aree non Idonee all’istallazione di impianti F.E.R. “Coni Visuali”

CONI VISUALI		
Principale riferimento normativo, istitutivo e regolamentare: Linee Guida Decreto 10/2010 Art. 17 Allegato 3	N. aree regionali: (se conosciuta e calcolabile):	Superficie regionale (se conosciuta e calcolabile):
Aspetti normativi relativi all’installazione:	Problematiche che evidenziano una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni - incompatibilità con gli obbiettivi di protezione	
Eolico:	Eolico: La presenza di grandi aereogeneratori che si inseriscono in maniera rilevante in visuali di particolare rilevanza identitaria o storico-culturale può produrre una alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti.	
Fotovoltaico:	Fotovoltaico: La presenza di grandi superfici a pannelli fotovoltaici che s’inseriscono in maniera rilevante in visuali di particolare rilevanza identitaria o storico-culturale può produrre una alterazione significativa dei valori paesaggistici presenti.	
Biomasse:	Biomasse:	

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 195 del 31-12-2010

Figura 4 – Scheda Aree non Idonee “Coni Visuali”

7. (Contrasto con Piano di Tutela delle Acque – PTA della Regione Puglia)

In questo paragrafo si evidenzia l’incompatibilità assoluta dell’impianto fotovoltaico proposto, con i divieti del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 154 del 23 maggio 2023.

Infatti, i lotti di terra in esame ricadono interamente **nella Zona di Protezione Speciale Idrogeologica (M.2.9), di tipo B2**.

L'area B2 Salento è stata definita e delimitata soprattutto sulle emergenze morfologiche e sulle condizioni geostrutturali (aree di prevalente ricarica), nonché sulla ricostruita idrodinamica dell'acquifero da esse alimentato. **Nella propaggine settentrionale dell'area B2 è ubicato il centro di prelievo da pozzi a uso potabile più importante del Salento, a cura AQP.**

Quindi, la Zona **B2** assume un'importanza strategica nel sistema di alimentazione dell'acquifero sotterraneo usato dall'Acquedotto Pugliese, per l'emungimento dell'acqua potabile distribuita a scopi civili.

Per tale motivo, nella Relazione Generale del PTA della Puglia, sono stati introdotti stringenti Divieti Generali che rendono, di fatto, l'area in esame non idonea all'installazione di Impianti industriale di energia rinnovabile.

In particolare, nella zona B2 è vietato:

- **la realizzazione di opere che comportino la modificazione del regime naturale delle acque (infiltrazione e deflusso), fatte salve le opere necessarie alla difesa del suolo e alla sicurezza delle popolazioni;**
- **... omissis ...**
- **cambiamenti dell'uso del suolo.**
- **... omissis ...**
- **... omissis ...**

Per quanto descritto negli elaborati di progetto, si deve osservare che il deflusso delle acque e la permeabilità del terreno sono influenzati secondo le previsioni progettuali, dalla realizzazione di infrastrutture quali: la viabilità interna; le fondazioni dei pali; delle cabine elettriche; le trincee dei cavidotti e la recinzione con relativa messa a dimora degli ulivi.

Infatti, la realizzazione della viabilità interna di nuova costruzione per diversi chilometri, per 4 metri di larghezza, come previsto, comporterà modifiche tramite movimentazione di terra della livellazione del terreno, che varieranno le pendenze naturali del deflusso delle acque.

Contestualmente, l'apporto di un fondo stradale brecciato con la posa di misto granulare stabilizzato, determinerà una compressione e battitura del fondo viario, che ne modificherà inevitabilmente la permeabilità dello stesso.

La messa in opera dei Pali di sostegno e delle Cabine elettriche, sia esse di trasformazione o di consegna, con la relativa realizzazione di opere di fondazione importati, determineranno l'impermeabilizzazione del suolo e la modifica del deflusso naturale delle acque.

Inoltre, le trincee dei cavidotti, scavate fino a circa 1,00 metri dal piano di campagna. a sezione ristretta di 50 cm, diverranno dei veri e propri canali di scolo delle acque nel banco di calcarenite, impermeabilizzati dal fondo di posa e dallo stesso cavidotto. Anche la recinzione come è stata prevista ostacola il deflusso naturale delle acque e per la preparazione del terreno dove mettere a dimora gli ulivi si parla di rippatura addirittura a 80/100 cm. di profondità.

Infine, il progetto del Mega impianto Fotovoltaico in oggetto, cambierà l'uso del suolo per 71,5 ha, in netto contrasto con i divieti introdotti dal Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA).

8. (Impatti Cumulativi)

Si rappresenta che la valutazione va effettuata ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 2122 del 23/10/2012 la Regione Puglia "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" e D.D. 162/2014 della Regione Puglia "indirizzi applicativi per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale – regolamentazione degli aspetti tecnici e di dettaglio" che dispongono la verifica dei potenziali impatti cumulativi connessi alla presenza di impianti di produzione di energia rinnovabile.

A tale scopo, la direttiva indica 2 criteri di analisi, la valutazione sarà favorevole solo se entrambi i criteri saranno soddisfatti:

- **CRITERIO 1- Indice di Pressione Cumulativa (IPC) < 3%**
- **CRITERIO 2- Distanza dell'impianto in valutazione da altri impianti considerati > 2 Km**

Nella valutazione di impatti cumulativi va considerata la compresenza di impianti fotovoltaici al suolo per i quali:

- l'impianto risulta già in esercizio;
- le procedure abilitative sono già concluse;
- le procedure abilitative sono in corso di svolgimento.

Questa valutazione è particolarmente rilevante ai fini della compatibilità ambientale.

Nell'elaborato ELAB.51 "Studio Impatti cumulativi", relativamente al CRITERIO A, la proponente riporta i seguenti valori per il calcolo dell'Indice di Pressione Cumulativa (IPC) :

$$S_i = 598.470 \text{ mq}$$

$$R = (598.470 / \pi)^{1/2} = 436 \text{ m}$$

$$S_{IT} = 262.470 \text{ mq}$$

$$R_{AVA} = 436 * 6 = 2.620 \text{ m}$$

$$\text{Aree non Idonee} = 9.856.299 \text{ mq}$$

$$AVA = 11.443.395 \text{ mq}$$

$$\text{IPC} = 2,29$$

Per la società proponente il CRITERIO 1 è soddisfatto perché l'IPC risulta essere < 3, ma questo è un dato errato.



Figura 5 - Aree non Idonee secondo la società proponente

Dall'analisi dei dati riportati dalla proponente per il calcolo dell'IPC, alcuni di essi risultano essere errati.

In particolare il valore S_{IT} , (che è la sommatoria di tutti gli impianti fotovoltaici appartenenti al dato dominio negli impatti cumulativi) non è corretto, perché non prende in considerazione due istanze di impianti agrovoltaici in corso di autorizzazione. (Figura 6)




Figura 6 - Altri Impianti Agrovoltaici in fase autorizzatoria.

La prima è relativa all'impianto agrivoltaico dalla società Sorgenia Renewables Srl, in corso di Valutazione di Impatto Ambientale presso il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, che ha una superficie di **170.000 mq**.

La seconda è relativa all'impianto agrivoltaico "Bardoscia 2" della società OPDENERGY SALENTO 2 S.r.l., in corso di Valutazione di Impatto Ambientale presso la provincia di Lecce, che ha una superficie di **117.982 mq**.

Inoltre, esiste un terzo impianto tradizionale di fotovoltaico a terra con Codice Autorizzazione F/CS/D006/7, ubicato nel comune di Corigliano d'O. catastalmente individuato al Foglio 21 p.lla 641. di circa 18.372 mq, ma a beneficio della proponente non verrà considerato.

Per quanto detto si ha un valore $S_{IT} = 287.982 \text{ mq}$

Il secondo dato non corretto è il valore di superficie delle Aree non Idonee, confrontano la Figura 5 che rappresenta le Aree non idonee secondo la società proponente, con le Figure 7 e 8 che rappresento le Aree Non Idonee FER secondo il DGR2122 della Puglia, si può subito notare che mancano tra le aree non idonee in figura 5, il Parco dei Paduli e gli Ambiti Territoriali Estesi B del PUTT .




Figura 7 - Aree non Idonee secondo il DGR2122 della Puglia.




Figura 8 - Superficie Aree non Idonee secondo il DGR2122 della Puglia

Lasciando invariati gli altri valori (seppur anch'essi incorretti) a beneficio della proponente, si ha:

$$S_i = 598.470 \text{ mq}$$

$$R = (598.470 / \pi)^{1/2} = 436 \text{ m}$$

$$S_{IT} = 287.982$$

$$R_{AVA} = 436 * 6 = 2.620 \text{ m}$$

$$\text{Aree non Idonee} = 13.758.299 \text{ mq}$$

$$AVA = \pi * 2.620^2 - 13.758.299 = 21.565.149 - 13.758.299 = 7.806.850 \text{ mq}$$

$$IPC = 100 * 287.982 / 7.806.850 = 3,69$$

Il CRITERIO 1 risulta essere NON SODDISFATTO perché il valore IPC è > di 3.

Basterebbe questa verifica per determinare che l'impianto in oggetto non soddisfa i criteri di cumulabilità, ma in realtà quasi tutti i dati forniti dalla società per la determinazione del IPC sono sbagliati e di seguito vedremo il perché.

La superficie di impianto è uguale a **$S_i = 715.000 \text{ mq}$** , infatti tale valore si determina considerando non solo la superficie pannellata, ma anche tutte le superfici delle infrastrutture a corredo, che è la Superficie totale del sistema agrivoltaico (Stot), come giustamente indicato dalla stessa proponente a pag. 20 della Relazione descrittiva generale - ELAB.72.

Si ritiene necessario sottolineare che, ai fini della verifica di sostenibilità dello specifico impianto oggetto di valutazione, **il calcolo dell'IPC non può che essere effettuato considerando anche quest'ultimo impianto nel calcolo della superficie S_{IT}** (come più volte specificato da ARPA Puglia), in caso contrario, infatti, l'impianto oggetto di valutazione sarebbe determinante esclusivamente per la definizione dell'area AVA rimanendo del tutto ininfluenza per la superficie S_{IT} , unico parametro in grado di esprimere, nel calcolo dell'IPC, il consumo di suolo.



Figura 9 - Raggio AVA reale.




Figura 10 - Superficie Aree non Idonee RAVA = 2.862 m

Considerando i nuovi parametri, si ha:

$$S_i = 715.000 \text{ mq}$$

$$R = (715.000/\pi)^{1/2} = 477 \text{ m}$$

$$S_{IT} = 1.002.982 \text{ mq}$$

$$R_{AVA} = 477 * 6 = 2.862 \text{ m}$$

$$\text{Aree non Idonee} = 16.403.512 \text{ mq}$$

$$AVA = \pi * 2.862^2 - 16.403.512 = 25.732.924 - 16.403.512 = 9.329.412 \text{ mq}$$

$$IPC = 100 * 1.002.982 / 9.329.412 = \mathbf{10,75}$$

Il valore IPC è decisamente > di 3, per cui il CRITERIO 1 risulta essere NON SODDISFATTO.

La valutazione favorevole effettuata dai proponenti sulla base del calcolo dell'IPC, pertanto, non può essere ritenuta condivisibile.

Anche il CRITERIO 2 risulta essere NON SODDISFATTO perché nei 2 km di distanza dall'impianto in oggetto, esistono altri impianti agrivoltaici in corso di autorizzazione.

9. (Esclusione dalle Aree Idonee – Comma 8 Art. 20 del D.Lgs. 199/2021)

Nelle more dell'approvazione del Decreto per l'individuazione delle aree idonee, si applicano le disposizioni del comma 8 dell'art. 20 del D.Lgs 199/2021.

Nello specifico la lettera c-quater) del comma succitato 8, stabilisce che non possono definirsi aree idonee, le fasce di rispetto determinate considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 di tre chilometri per gli impianti eolici e di **cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.**

Nella figura 11 sono individuate le fasce di 500 metri dai boschi e dai corsi d'acqua tutelati per legge, si può quindi desumere che **la maggior parte degli impianti proposti, ricadono nelle fasce di tutela medesime e sono dunque escluse dalle aree idonee, all'installazione di impianti fotovoltaici.**



Figura 11 - fasce di esclusione rispetto le aree idonee

10. (Criticità del Piano Culturale)

Nel documento “Piano culturale” - ELAB.67, si illustrano le soluzioni proposte per valorizzare la produzione agricola e se ne valutano i costi ed i ricavi.

Questo consistono in fasce perimetrali a oliveto, filari di piante officinali tra i trackers e apicoltura. I costi di impianto, di coltivazione/manutenzione/allevamento ed i relativi ricavi lordi sono confrontati con i ricavi dell’utilizzo agricolo attuale.

Di seguito si riportano le principali criticità riscontrate:

- a) la pianta officinale proposta per i filari, **la Lavandula Angustifolia, è inserita nell’elenco delle piante delle quali è vietata la commercializzazione e l’impianto a seguito dell’emergenza Xylella fastidiosa** (rif. alla vigente Determina dell’Osservatorio Fitosanitario Regione Puglia);
- b) si indica nella preparazione del terreno per la messa a dimora delle piantine di lavanda l’aratura/rippatura del terreno ad una profondità di tra 40 e 60 cm, senza tenere conto che la quasi totalità del terreno interessato all’impianto è pascolo o seminativo di terza o di quarta, cioè terreno che presenta una profondità lavorabile che va da 0 cm (roccia affiorante) a 30 cm con roccia tufacea sottostante. Lo scasso a 40/60 cm di profondità, oltre a distruggere lo scarso strato fertile del terreno, porterebbe in superficie la calcarenite sottostante, compromettendo per sempre la caratteristica del luogo che è quella della gariga salentina con le sue specie spontanee;
- c) Nel conto economico della coltivazione della lavanda e lavandino si punta sulla redditività tramite la vendita dell’olio essenziale, ma non sono previsti i costi post raccolta delle

infiorescenze dallo stoccaggio delle stesse, sino all'estrazione e confezionamento dell'olio essenziale, né dove dovrebbe essere ubicata tale lavorazione;

- d) Stesso errore viene commesso per la redditività netta delle arnie, in cui non si tiene conto del prezzo di trasformazione e confezionamento del miele prodotto, ma solo del costo di produzione.
- e) Nell'impianto degli ulivi è indicato per la preparazione del terreno dove mettere a dimora gli alberi, una rippatura addirittura a 80/100 cm di profondità. Per la natura calcarenitica del terreno, al fine di arrivare a tale profondità si dovrebbe ricorrere all'utilizzo di un escavatore con martello pneumatico. Per lo scopo si dovrebbe prevedere lo scavo di una trincea da riempire con terreno di riporto, con costi assolutamente maggiori, oltre ad incidere profondamente sulla natura del luogo.
- f) Per valutare la redditività delle colture ante-operam, si fa riferimento solo alla produzione di grano duro/orzo. In realtà, nell'area in esame, la coltivazione dei cereali è da anni alternata alla coltivazione primaverile di ortaggi in tunnel, di gran lunga più redditizia di quella. Ciò anche per obbligo di rotazione triennale delle coltivazioni. Quanto qui affermato è facilmente riscontrabile mediante un sopralluogo alla data odierna, o più semplicemente dalla fotografia a pag. 84 della Relazione Paesaggistica, in cui si vede un'estensione di tunnel con ortaggi;
- g) al punto 4.6, per il requisito "D.2 Monitoraggio della continuità dell'attività agricola", si demanda ad attività future, che non consentono la valutazione e la verifica dei requisiti essenziali.

Per quanto sopra riportato, si ritiene che sia i presupposti sia i risultati economici del documento Piano culturale siano da rivedere integralmente e che per tale condizione non è possibile verificare il soddisfacimento del requisito B.1 sulla continuità dell'attività agricola.

Per le osservazioni su esposte, la scrivente Associazione,

CHIEDE

il diniego all'autorizzazione dell'Impianto cumulativo Agrivoltaico "CORIGLIANO 43.8" in oggetto, proposto da ARNG SOLAR XI S.R.L, perché come già detto non è assimilabile ad un sistema agrivoltaico e contrasta con gli strumenti di pianificazione e controllo del territorio su descritti.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).


ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data Cutrofiano 10/04/2024

(inserire luogo e data)

Il dichiarante


(Firma)